

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

1

Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale.


CONTO ECONOMICO		2016	2015
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	2.118.679,28	2.342.592,39
2	Proventi da fondi perequativi	487.995,91	314.639,95
3	Proventi da trasferimenti e contributi	592.174,64	246.563,57
a	Proventi da trasferimenti correnti	317.268,53	246.563,57
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	219.906,11	
c	Contributi agli investimenti	55.000,00	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	965.464,58	1.067.280,33
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	259.328,60	312.982,32
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	706.135,98	754.298,01
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	5.866,72	
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		774,05
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		4.923,87
8	Altri ricavi e proventi diversi	368.988,67	563.029,46
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.539.169,80	4.539.803,62
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	116.640,22	124.070,85
10	Prestazioni di servizi	1.441.397,51	1.537.632,92
11	Utilizzo beni di terzi	22.551,60	23.493,80
12	Trasferimenti e contributi	468.147,83	163.363,22
a	Trasferimenti correnti	468.147,83	163.363,22
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	1.136.397,48	1.161.638,33
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.250.537,49	1.220.094,35
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	37.753,95	36.796,75
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.205.520,98	1.163.819,38
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	7.262,56	19.478,22
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-39,81	1.633,67
16	Accantonamenti per rischi	41.835,00	
17	Altri accantonamenti	46.919,31	40.260,80
18	Oneri diversi di gestione	150.943,96	223.035,47
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.675.330,59	4.495.223,41
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-136.160,79	44.580,21
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	396.613,72	345.417,86
a	da società controllate		
b	da società partecipate	396.613,72	345.417,86
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	2.768,18	360,23
Totale proventi finanziari		399.381,90	345.778,09
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	312.481,98	503.795,46
a	Interessi passivi	312.481,98	252.864,16
b	Altri oneri finanziari		250.931,30

		Totale oneri finanziari	312.481,98	503.795,46
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	86.899,92	-158.017,37
		<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22		Rivalutazioni		
23		Svalutazioni		
		TOTALE RETTIFICHE (D)		
		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24		<u>Proventi straordinari</u>		
a		Proventi da permessi di costruire		
b		Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c		Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	73.913,35	51.620,10
d		Plusvalenze patrimoniali	4.020,00	
e		Altri proventi straordinari		
		Totale proventi straordinari	77.933,35	51.620,10
25		<u>Oneri straordinari</u>		
a		Trasferimenti in conto capitale		
b		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	52.139,26	
c		Minusvalenze patrimoniali		
d		Altri oneri straordinari		24.386,30
		Totale oneri straordinari	52.139,26	24.386,30
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	25.794,09	27.233,80
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-23.466,78	-86.203,36
26		Imposte (*)	100.053,49	43.312,75
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-123.520,27	-129.516,11
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali	86.833,80	76.011,69
1	Costi di impianto e di ampliamento	437,33	106,38
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	520,58	258,07
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.499,23	8,22
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.783,60	12.432,55
9	Altre	74.593,06	63.206,47
	Totale immobilizzazioni immateriali	86.833,80	76.011,69
	Immobilizzazioni materiali	28.849.819,02	28.667.506,53
II 1	Beni demaniali	10.662.024,62	1.718.167,51
1.1	Terreni	1.269.496,68	264.587,33
1.2	Fabbricati	9.144.378,20	127.212,28
1.3	Infrastrutture	234.507,80	1.326.367,90
1.9	Altri beni demaniali	13.641,94	
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	18.187.794,40	26.949.339,02
2.1	Terreni	638.201,92	612.134,79
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	16.021.089,58	19.191.247,58
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	1.369.643,17	104.439,60
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	18.528,11	29.757,23
2.5	Mezzi di trasporto	30.860,41	9.984,38
2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.328,31	24.325,83
2.7	Mobili e arredi	23.841,85	30.820,17
2.8	Infrastrutture	6.553,44	5.483.769,52
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9:	Altri beni materiali	46.747,61	1.462.859,92
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.348,00	26.258,44
B	Totale immobilizzazioni materiali	28.906.167,02	28.693.764,97
IV	Immobilizzazioni Finanziarie		
1	Partecipazioni in	4.696,21	4.696,21
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	4.696,21	4.696,21
c	altri soggetti		
2	Crediti verso	3.821.557,70	3.821.549,41
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate	3.821.512,00	3.821.512,00
d	altri soggetti	45,70	37,41
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.826.253,91	3.826.245,62
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.819.254,73	32.596.022,28
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	20.131,35	19.851,10
	Totale rimanenze	20.131,35	19.851,10
II	Crediti		
1	Crediti di natura tributaria	443.932,08	449.396,57
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

			4
b	Altri crediti da tributi	401.899,47	449.396,57
c	Crediti da Fondi perequativi	42.032,61	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	205.764,64	142.774,75
a	verso amministrazioni pubbliche	164.764,64	141.111,15
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate	41.000,00	
d	verso altri soggetti		1.663,60
3	Verso clienti ed utenti	583.722,44	597.910,96
4	Altri Crediti	129.389,05	226.499,64
a	verso l'erario	11.279,85	66.159,55
b	per attività svolta per c/terzi	11.089,77	
c	altri	107.019,43	160.340,09
	Totale crediti	1.362.808,21	1.416.581,92
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	<u>Conto di tesoreria</u>	1.532.090,59	2.143.687,02
2	Altri depositi bancari e postali	72.419,33	96.916,64
3	Denaro e valori in cassa	78,93	179,13
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	1.604.588,85	2.240.782,79
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.987.528,41	3.677.215,81
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi	394,04	0,65
2	Risconti attivi	16.567,37	654,07
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	16.961,41	654,72
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.823.744,55	36.273.892,81

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	10.019.714,08	18.027.953,64
II	Riserve	12.732.015,76	566.929,52
a	da risultato economico di esercizi precedenti	8.008.239,56	
b	da capitale	564.625,07	566.929,52
c	da permessi di costruire	4.159.151,13	
III	Risultato economico dell'esercizio	-123.520,26	6.386,08
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	22.628.209,58	18.601.269,24
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	22.628.209,58	18.601.269,24
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte	5.159,46	5.159,46
3	Altri	8.065,00	125.645,63
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	204.612,83	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	217.837,29	130.805,09
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.410,18	20.994,17
	TOTALE T.F.R. (C)	20.410,18	20.994,17
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	6.545.234,70	6.966.757,23
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	502,02	502,02
c	verso banche e tesoriere	2.852.641,31	2.999.681,81
d	verso altri finanziatori	3.692.091,37	3.966.573,40
2	Debiti verso fornitori	793.866,92	674.034,62
3	Acconti	64.410,67	98.537,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	45.176,56	-425,44
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	24.478,17	
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	20.698,39	-425,44
5	Altri debiti	128.246,42	102.845,07
a	tributari	38.044,90	6.023,44
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.521,34	5.572,36
c	per attività svolta per c/terzi	62.757,16	58.790,16
d	altri	20.923,02	32.459,11
	TOTALE DEBITI (D)	7.576.935,27	7.841.748,48
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	451.093,80	2.289,43
II	Risconti passivi	4.929.258,43	9.676.786,40
1	Contributi agli investimenti	4.853.185,94	9.409.526,50
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.853.185,94	4.681.533,49
b	da altri soggetti		4.727.993,01
2	Concessioni pluriennali	76.072,49	267.259,90
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.380.352,23	9.679.075,83
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	35.823.744,55	36.273.892,81





COMUNE DI PONTE DI PIAVE
(Provincia di Treviso)

**RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016**

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc.

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

- Art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

"1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente."

- Art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

"6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

...

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

..."

- Commi da 550 a 555 dell'art. 1 della legge n. 147/2013:

"550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno

8

successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultatosi intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci."

- Art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008:

"Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di

indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

- Art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014:

“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”.

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

• art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

• art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.

• art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

• gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

articolo 11-bis

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con

l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

articolo 11-ter

"1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;

- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.”

articolo 11-quater

“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

articolo 11-quinquies

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE E MODALITÀ DI CONSOLIDAMENTO

LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Con deliberazione n. 109 del 29/08/2017 la Giunta Comunale, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, ha in via preliminare effettuato un'attività, diretta a individuare in primo luogo gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e in secondo luogo, nell'ambito di questi, gli enti, aziende e società che vanno compresi nel bilancio consolidato secondo un criterio di rilevanza.

Le partecipazioni del Comune di Ponte di Piave, ai fini della determinazione del perimetro di consolidamento vengono così rappresentate:

Comune di Ponte di Piave		Bilancio 2016		33.795.097,53		21.929.671,32		3.914.984,18			
		Quota 10%		3.379.509,75		2.192.967,13		391.498,42			
				BILANCIO PARTECIPATA		BILANCIO PARTECIPATA		BILANCIO PARTECIPATA		RILEVANZA	
SOGGETTI FACENTI PARTE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI PONTE DI PIAVE		METODO DI CONSOLIDAMENTO	FORMA GIURIDICA E CLASSIFICAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE	TOTALE ATTIVO	%	PATRIMONIO NETTO	%	TOTALE RICAMI VOCE A) C.E.	%	
Consorzio Servizi Igiene Territorio Fiscale 03074600267	Codice	esclusa per incidenza parametri <10% allegato n. 4/4 al D.lgs 118/2011	Consorzio Ente strumentale Partecipato	2,70	12.534.029,00	338.418,78	4.529.513,00	122.296,85	993.628,00	28.627,96	no
Consorzio Energia Veneto Fiscale 03274810237	Codice	esclusa per quota inferiore all'1% allegato n. 4/4 al D.lgs 118/2011	Consorzio Privilegiato Ente strumentale Partecipato	0,08	9.947.516,00	7.958,01	953.638,00	762,91	3.243.539,00	2.594,85	no
Piave Servizi S.R.L. Fiscale 03475190272 (Usore per incorporazione delle società SISIP srl e Sile Piave Spa)	Codice	proporzionale	Società a Resp. Unilata Società partecipata interamente pubblica	1,6734	121.263.824,00	2.029.228,83	41.722.510,00	698.184,48	37.327.284,00	624.634,77	si
Asco Holding SPA Fiscale 03215740281	Codice	esclusa per partecipata quotata in borsa	Società	2,20	241.152.922,00	5.365.364,28	232.340.341,00	5.111.487,50	18,00	0,40	no
Consorzio BIM Piave di Treviso Fiscale 0028290285	Codice	esclusa per incidenza parametri <10% allegato n. 4/4 al D.lgs 118/2011	Consorzio Obbligatorio	2,9412	20.103.311,13	591.278,59	17.425.078,05	512.506,40	2.036.430,48	93.855,49	no
Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex AATO) Codice Fiscale 03691070266	Codice	esclusa per quota inferiore all'1% allegato n. 4/4 al D.lgs 118/2011	Consorzio Ente pubblico Autonomo	0,01	17.026.758,34	1.702,68	2.703.019,69	270,30	417.129,50	41,71	no

Ai fini della determinazione del perimetro di consolidamento sono da considerarsi "irrilevanti":

- gli enti e società del Gruppo le cui quote di partecipazione sono inferiori all'1% ;
- irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), l'unico tra gli enti sopra elencati che deve essere inserito nel Gruppo di consolidamento è la Piave Servizi S.r.l., società partecipata dal Comune, che detiene la partecipazione del 1,6734 delle quote sociali e che presenta una incidenza superiore al 10% del parametro relativo ai "componenti positivi della gestione", rispetto ai dati del conto economico del Comune di Ponte di Piave.

DATI CONSOLIDATI PER IL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- per quanto riguarda il Comune di Ponte di Piave sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/04/2017;
- per quanto attiene alla Piave servizi s.r.l., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo,

passivo e relativo patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con verbale di assemblea ordinaria.

- In data 07/08/2017 prot. n. 10205 sono stati richiesti alla Società Piave Servizi I dati per il consolidamento dei bilanci. I dati richiesti sono stati acquisiti con nota prot. n. 10703 del 23/08/2017.

MODALITÀ DI CONSOLIDAMENTO PER IL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il Comune capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

- il **metodo integrale**, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- il **metodo proporzionale**, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

In considerazione del fatto che nel gruppo "amministrazione pubblica" del Comune di Ponte di Piave è presente, oltre al Comune capogruppo, unicamente la Piave Servizi s.r.l., società partecipata con una quota sociale del 1,6734% dal Comune stesso, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2016 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, sono stati eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni in possesso dell'ente.

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE PER L'ESERCIZIO 2016

Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio Consolidato costituito da conto economico e stato patrimoniale. Procedendo al consolidamento

proporzionale, si considerano solo l'attivo/passivo - costi/ricavi di tutte le società partecipate in base alla percentuale di competenza del Comune e per questo motivo non risulta la quota di competenza di terzi.

NOTA INTEGRATIVA

Nelle pagine seguenti si procede alla valutazione:

- dell'aspetto patrimoniale del bilancio consolidato comunale;
- dell'aspetto economico, in cui si evidenzieranno i risultati in un'ottica di competenza economica attraverso la presentazione e scomposizione delle varie componenti del risultato economico.

IL CONTO ECONOMICO – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del gruppo ente locale così come risultante dal conto economico. Il risultato d'esercizio riferito all'anno 2016 per il gruppo comunale si chiude secondo le risultanze contabili risultanti dal prospetto allegato

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra Proventi della gestione e Costi della gestione, costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto economico. Esso rappresenta il risultato della gestione operativa dell'ente, depurato, però, degli effetti relativi alla gestione delle società partecipate. Si ottiene sottraendo al totale della voce A) Componenti positivi della gestione, il totale della voce B) Componenti negati della gestione.

Oltre alla gestione caratteristica è necessario considerare anche le altre gestioni che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del risultato economico complessivo. Tra queste, particolare importanza rivestono la gestione finanziaria e quella straordinaria.

Il risultato positivo della gestione straordinaria è determinato principalmente da insussistenze del passivo (residui passivi eliminati) e da sopravvenienze attive (maggiori accertamenti di somme a residuo) del Comune.

LA GESTIONE PATRIMONIALE ATTIVITÀ

L'aggregato immobilizzazioni rappresenta, insieme all'attivo circolante, quello di maggior interesse per la valutazione complessiva del patrimonio del gruppo comunale. Essa misura il valore netto dei beni durevoli che partecipa al processo di produzione/erogazione per più esercizi.

Il carattere permanente che contraddistingue tali beni, concorre alla determinazione del grado di rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche dell'amministrazione.

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono allocati principalmente i valori relativi alle partecipazioni in imprese partecipate da parte del Comune. Il bilancio consolidato del Comune di Ponte di Piave alla voce "crediti dell'attivo circolante" non rileva alcun credito con durata residua superiore a cinque anni per nessuna delle società consolidate in quanto sono crediti tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Per quanto riguarda i crediti verso contribuenti del Comune, non rileva alcun credito con durata residua superiore a cinque anni, in quanto sono crediti tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Nell'attivo circolante, la voce crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d'altra natura non

rientranti nella casistica prevista nelle immobilizzazioni finanziarie.

Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito con le partecipate al gruppo di consolidamento:

PASSIVITA'

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.


La voce debiti comprende principalmente l'importo di €. 6.545.234,70 riferito a debiti per mutui e leasing del Comune di Ponte di Piave.

Anche per i debiti, come per i crediti, sono state effettuate le opportune operazioni di elisione tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento al fine di ottenere come risultato solo i debiti non scaduti nei confronti dei terzi.

In allegato I prospetti concernenti il bilancio consolidato 2016 comprendente:

- stato patrimoniale attivo consolidato;
- stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato;
- conto economico consolidato.

Ponte di Piave, 05/09/2017



COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Approvazione bilancio consolidato 2016

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Ponte di Piave

Preso atto:

- che il Comune di Ponte di Piave ha partecipato nell'esercizio 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 così come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 102/2013 (delibera di Giunta Comunale n. 113 del 30/09/2013) e che pertanto ai sensi dell'art. 11-bis "Bilancio Consolidato" del D.Lgs. n. 118/2011 come introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, comma 4, è tenuto dal 2014 all'adozione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica;
- che il "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*", allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 disciplina le modalità di predisposizione del documento citato che deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell'anno successivo;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 29/08/2017 di approvazione dell'elenco degli enti e società appartenenti al Comune di Ponte di Piave ed elenco di enti e società rientranti nell'area del consolidamento;

Il Revisore dopo aver esaminato la seguente documentazione:

1. Bilancio Consolidato costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
2. Nota integrativa con relazione sulla gestione;
3. Bilanci degli enti e delle società rientranti nell'area del consolidamento;

ritiene che lo schema di Bilancio Consolidato del Comune di Ponte di Piave sia stato redatto tenendo conto di quanto previsto nel principio contabile sopra citato e certifica che lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative.

Tutto ciò premesso il Revisore esprime il proprio

parere favorevole

sul Bilancio Consolidato 2016 del Comune di Ponte di Piave.

Ponte di Piave, 05/09/2017

IL REVISORE UNICO

Dott. Riccardo Balbo

